

CONTRATTO DI COMODATO – RINNOVO

Stipulato addì 01/08/2022 in Aosta

TRA

la Società Immobiliare CE.RA. s.s., con sede legale in Sparone Canavese (TO), P.IVA 83500520016 nella persona del Legale Rappresentante Ing. Walter Ceresa, nato a Torino il 20/01/1955, domiciliato agli effetti del presente contratto in Torino, Strada Ponte Isabella a San Vito, 116/24
-COMODANTE -

E

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede legale in Torino, Via Pio VII, 9. C.F. 80002210070 nella persona del Direttore Dott. Bruno Bassano, nato a Torino il 19/01/1958 domiciliato agli effetti del presente contratto presso la sede dell'Ente,
-COMODATARIO -

Le parti convengono e stipulano:

- 1 – La Società Immobiliare CE.RA. s.s. (d'ora in poi chiamato comodante), consegna all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (d'ora in poi chiamato comodatario) perchè se ne serva per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene: baita situata presso l'Alpe Testona (Valle Orco) nel Comune di Ribordone (TO) . Foglio 3 mappale 13.
- 2 – Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo scopo di ricovero saltuario del proprio personale di sorveglianza, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
- 3 – Il presente contratto costituisce rinnovo di precedente ed analogo contratto di comodato stipulato il 14.10.2004, ai sensi dell'art. 3 dello stesso, e decorre a far data della sua scadenza.
- 4 – Il comodatario assume l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto entro la data del 31.12.2028. Nel caso di richiesta anticipata di restituzione ai sensi dell'art. 1809, comma 2, Codice Civile, il comodante dovrà dare un preavviso minimo di tre mesi, Alla scadenza del termine convenuto il contratto potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti.
- 5 – Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo oneroso; il comodatario si obbliga a garantire la corretta gestione dell'area, limitandone l'impatto come concordato con il Ministero della Salute e con le A.S.L. competenti per i sopralluoghi.
- 6 – sono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi del bene; il comodatario provvederà sa richiedere le eventuali autorizzazioni previste per legge.

7 - alla registrazione del presente atto si provvederà in caso d'uso.

8 - per quanto non previsto si rinvia agli artt. 1803 e seguenti Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodatario
Parco Nazionale Gran Paradiso
Dott. Bruno Bassano



BASSANO
BRUNO
10.08.2022
14:32:43
GMT+01:00

Il comodante
Società Immobiliare CE.RA. .s.s

IMM.CE.RA. S.S.

